

## **Proposta di legge regionale n.**

Disposizioni contro l'omofobia, le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

### **RELAZIONE**

La presente proposta di legge regionale risponde all'esigenza di dotare la Regione degli opportuni strumenti per il contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Secondo un Rapporto dell'Arcigay, dal maggio 2018 al maggio 2019 le aggressioni omofobiche in Italia sono state 187, una violenza ogni due giorni, con un aumento del 33 per cento rispetto all'anno precedente. In una Regione che non prevede nessuna forma di condanna né di tutela rispetto a una casistica di tale portata, si sente la necessità di provvedere con uno strumento istituzionale, dal momento che neanche a livello nazionale esiste una legge in tal senso.

La presente proposta si compone di 14 articoli.

**L'articolo 1** illustra i principi e le finalità del presente testo di legge, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con i principi di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), delle risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010 e (2048) 2015, della risoluzione 380 del 26 marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e regioni europee), della risoluzione del Parlamento europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per gli omosessuali e della risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa del 18 gennaio 2006, della risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli

Stati membri del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, promuovendo e realizzando politiche, programmi e azioni finalizzati a tutelare ogni persona nella propria libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni di discriminazione, omofobia, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica (comma 1). Tale articolo stabilisce che la Regione riconosca il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (comma 2); dispone che la Regione assicuri l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere (comma 3); stabilisce che la Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e di favorire una cultura del rispetto e della non discriminazione, promuova e valorizzi l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro (comma 4); stabilisce che, per le finalità di cui alla presente legge, la Regione aderisca alla Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY) e nomini un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta (comma 5).

**L'articolo 2** stabilisce che la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottino interventi tesi a contrastare atti e comportamenti discriminatori nei confronti delle persone in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, mediante la promozione di specifiche progettualità a sostegno delle vittime di discriminazioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l'inserimento lavorativo, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per quanto di competenza, in collaborazione con la Consigliera di Parità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53. Dispone, inoltre, che la Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovano parità di

trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi discriminatori e di un linguaggio offensivo o di dileggio.

**L'articolo 3** definisce il ruolo della Regione rispetto alle politiche sportive, prevedendo il sostegno, in collaborazione con la Sovrintendenza agli studi e le associazioni con finalità educative, alla promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente diretta a favorire l'inclusione sociale, il superamento degli stereotipi discriminatori, la prevenzione dell'omofobia, del bullismo e cyberbullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere (comma 1); stabilisce che la Regione si faccia promotrice di attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l'equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi discriminatori, l'omofobia e l'abbandono (comma 2).

**L'articolo 4** stabilisce che la Regione e gli enti locali promuovano e sostengano eventi socio-culturali che diffondono cultura dell'integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle diversità e di ogni orientamento sessuale o identità di genere (comma 1), anche avvalendosi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia.

**L'articolo 5** prevede che il Servizio socio-sanitario regionale promuova e assicuri, nell'ambito della programmazione del Piano sanitario regionale, ogni necessaria informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare sé stessi e gli altri, di esprimersi liberamente a prescindere dal loro orientamento sessuale, identità di genere o caratteristiche sessuali. La Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale del Servizio socio-sanitario regionale sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con l'Università regionale, le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, tra cui le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nei campi della lotta alle discriminazioni (comma 2); stabilisce che la Regione promuova gli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano socio-

sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore (comma 3).

**L'articolo 6** dispone che la Regione promuova e sostenga progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione, di omofobia o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio (comma 1); stabilisce che la Regione possa stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge (comma 2); dispone che un rappresentante di un'associazione, che nel proprio Statuto specifica l'impegno a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, transessuale e intersessuale, sia inserito nel Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere istituito con la legge regionale 4/2013, modificando pertanto la legge stessa.

**L'articolo 7** dispone che la Regione istituisca uno Sportello di ascolto in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio con le quali stipula un accordo così da poter svolgere le funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni, sull'omofobia e sulle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, elencando anche le varie funzioni del monitoraggio. Lo Sportello di ascolto deve comunicare, annualmente, i dati all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

**L'articolo 8** stabilisce che il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) effettui la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (comma 1).

**L'articolo 9** dispone che la Regione valuti l'opportunità, nei casi di omofobia e violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identità

di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, di costituirsi parte civile devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge.

**L'articolo 10** stabilisce che la Regione stipuli accordi con la Sovrintendenza agli studi finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico e per gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con soggetti pubblici e privati e privato sociale che operano per le finalità della presente legge; che promuova, in accordo con gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel campo della formazione professionale, dell'istruzione e in quello della lotta alle discriminazioni e con le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e all'omofobia, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale; che aggiorni i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento; che promuova, con l'Ufficio scolastico regionale, del territorio, attività di formazione e l'istituzione di spazi di ascolto al fine di fornire supporto e sostegno agli studenti e alle studentesse che, in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere, o caratteristiche sessuali, siano vittime di discriminazione, omofobia o violenza o che vivano condizioni personali che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi scolastici, accademici o del proprio percorso formativo o che sperimentino difficoltà nei rapporti interpersonali o sociali.

**L'articolo 11** stabilisce che la Regione, d'intesa con gli enti locali, adotti nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi corretti a tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale dei cittadini e contro ogni forma di discriminazione; prevede che, al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte

del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione possa adottare iniziative di informazione periodica rivolte al personale del comparto unico regionale e inserire nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

**L'articolo 12** stabilisce che la Regione adotti interventi in favore delle persone discriminate in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o delle caratteristiche sessuali; in particolare, attraverso i servizi per il lavoro e i centri per l'impiego; garantisca opportuni interventi atti a favorire l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo (comma 1); stabilisce che la Regione promuova il proseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative al superamento delle discriminazioni indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale; prevede che la Regione possa istituire meccanismi di incentività e premialità per le imprese che operano sul territorio regionale in possesso di certificazione SA8000 o che, comunque, certificano il rispetto degli standard richiesti per il superamento delle discriminazioni (comma 3); prevede che la Regione possa stabilire il possesso della certificazione SA8000 come requisito soggettivo di partecipazione delle imprese ai bandi di gara degli appalti pubblici nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In tal caso, è fermo il diritto dell'impresa concorrente a dimostrare, in altro modo, alla stazione appaltante, di rispettare gli standard richiesti (comma 4).

**L'articolo 13** dispone che il Consiglio regionale eserciti il controllo sull'attuazione della presente legge e valuti i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su vari aspetti (comma 1); prevede che la Regione possa promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti (comma 2).

**L'articolo 14** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 1  
*(Principi e finalità)*

1. La Regione promuove e realizza politiche, programmi e azioni finalizzati a tutelare ogni persona nella propria libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni di discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica.
2. La Regione riconosce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).
3. La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e di favorire una cultura del rispetto e della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro.
5. Per le finalità di cui alla presente legge, la

Regione aderisce alla Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY) e nomina un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta.

## Art. 2

*(Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale)*

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi tesi a contrastare atti e comportamenti discriminatori nei confronti delle persone in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, mediante la promozione di specifiche progettualità a sostegno delle vittime di discriminazioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro, della formazione e della riqualificazione professionale, nonché l'inserimento lavorativo, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per quanto di competenza, in collaborazione con la Consigliera di Parità regionale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità).
2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere,

anche mediante il contrasto di stereotipi discriminatori e di un linguaggio offensivo o di dileggio.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua indirizzi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

### Art. 3

#### *(Educazione e sport)*

1. La Regione, in collaborazione con la Sovrintendenza agli studi e le associazioni con finalità educative, sostiene la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente diretta a favorire l'inclusione sociale, il superamento degli stereotipi discriminatori, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, favorendo anche progetti per il sostegno ai genitori. A tale scopo la Regione valorizza la pluralità delle metodologie di intervento per garantire un'effettiva libertà di scelta.
2. La Regione promuove altresì attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l'equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi discriminatori e l'abbandono sportivo.

### Art. 4

#### *(Promozione di eventi culturali)*

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito

delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio-culturali che diffondono la cultura dell'integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle diversità e di ogni orientamento sessuale o identità di genere.

2. La Regione, d'intesa con gli enti locali e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, organizza iniziative di sensibilizzazione e di informazione in occasione della "Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia", che si celebra a livello internazionale il 17 maggio di ogni anno.
3. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell'integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.

#### Art. 5

*(Ruolo del Servizio socio-sanitario regionale e tutela della salute)*

1. Il Servizio socio-sanitario regionale promuove e assicura, nell'ambito della programmazione del Piano sanitario regionale, le informazioni, la consulenza e il sostegno necessari per la rimozione degli

ostacoli che impediscono alle persone di accettare sé stessi e gli altri, di esprimersi liberamente a prescindere dal loro orientamento sessuale, identità di genere o caratteristiche sessuali. Le medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie.

2. La Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale del Servizio socio-sanitario regionale sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con l'Università regionale, le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, tra cui le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.
3. Le Regione promuove gli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il piano socio-sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.

#### Art. 6

*(Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime)*

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia e impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.
3. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere), è aggiunta la seguente:  
  
"nbis) un rappresentante di un'associazione che, nel proprio statuto, specifica l'impegno a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, transessuale e intersessuale."

#### Art. 7

*(Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)*

1. La Regione istituisce uno Sportello di ascolto in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, con le quali stipula un accordo al fine del monitoraggio delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.
2. Le funzioni di monitoraggio comprendono:
  - a) la raccolta dei dati relativi ai fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere nel territorio regionale;
  - b) la raccolta e l'elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge;
  - c) i dati risultanti dagli accessi allo Sportello di ascolto.
3. Lo Sportello di ascolto deve, entro il 28 giugno di ogni anno, comunicare i dati all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere di cui all'articolo 9 della l.r. 4/2013.
4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto relativo all'applicazione del presente articolo.

#### Art. 8

*(Comitato regionale per le comunicazioni)*

1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato regionale per le

comunicazioni (Co.Re.Com), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), effettua, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell'anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

#### Art. 9

*(Costituzione di parte civile e altre disposizioni)*

1. La Regione valuta l'opportunità, nei casi di violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, di costituirsi parte civile devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge.

#### Art. 10

*(Istruzione e formazione professionale)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale:

- a) stipula, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, accordi con la Sovrintendenza agli studi finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento, per il personale scolastico e gli studenti, relativi al divieto di discriminazione e al principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici, privati e del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, tra cui le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni;
- b) promuove, in accordo con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale, dell'istruzione e della lotta alle discriminazioni, nonché con le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale;
- c) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno

del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;

- d) promuove, con la Sovrintendenza agli studi, attività di formazione e l'istituzione di spazi di ascolto al fine di fornire supporto e sostegno agli studenti e alle studentesse che, in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere o di caratteristiche sessuali, siano vittime di discriminazione o violenza o vivano condizioni personali che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi scolastici, accademici o del proprio percorso formativo o che sperimentino difficoltà nei rapporti interpersonali o sociali.

#### Art. 11

*(Comunicazione istituzionale e formazione del personale regionale)*

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi corretti a tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale dei cittadini e contro ogni forma di discriminazione.
2. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione,

da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in accordo con gli organismi di parità regionali:

- a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale del comparto unico regionale, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, tra cui le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni;
- b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

#### Art. 12

*(Interventi in materia di politiche del lavoro, integrazione sociale e responsabilità sociale delle imprese)*

1. La Regione adotta interventi in favore delle persone discriminate in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o delle caratteristiche sessuali; in particolare, attraverso i servizi per il lavoro e i centri per l'impiego; garantisce opportuni interventi atti a favorire l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo.
2. La Regione promuove il proseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative al superamento delle

discriminazioni indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale.

3. La Regione può istituire meccanismi di incentività e premialità per le imprese che operano sul territorio regionale in possesso di certificazione SA8000 o che, comunque, certifichino il rispetto degli standard richiesti per il superamento delle discriminazioni.
4. La Regione può prevedere il possesso della certificazione SA8000 come requisito soggettivo di partecipazione delle imprese ai bandi di gara degli appalti pubblici nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In tal caso, è fermo il diritto dell'impresa concorrente a dimostrare in altro modo, alla stazione appaltante, di rispettare gli standards richiesti.

#### Art. 13

##### *(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta, con cadenza triennale, anche avvalendosi dell'attività dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:
  - a) andamento del fenomeno delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale o

dall'identità di genere sul territorio regionale;

- b) azioni intraprese e risultati ottenuti in attuazione degli interventi previsti dalla legge;
- c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei soggetti beneficiari;
- d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

#### Art. 14

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.